

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LO SVILUPPO E LA CRESCITA DELLE IMPRESE A
PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE E DELLE
LAVORATRICI AUTONOME**

PREMESSO CHE

- l'Unione Europea incoraggia la partecipazione delle donne alla vita economica e sociale anche attraverso il sostegno alla creazione e allo sviluppo d'impresa;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità promuove politiche per favorire l'accesso delle donne al mondo del lavoro, anche alla luce dei principi sanciti dall'Unione europea ed esercita, tra l'altro, il supporto amministrativo per la promozione ed il coordinamento di "azioni del Governo volte ad assicurare la piena attuazione delle politiche in materia di pari opportunità tra uomo e donna sul tema dell'imprenditoria, dell'auto-impiego e del lavoro, con particolare riferimento alle materie della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e alle carriere";
- le imprese al femminile sono una realtà capillarmente diffusa nel nostro Paese, in cui le imprenditrici e lavoratrici autonome rappresentano il 16% delle donne occupate, a fronte di una media europea del 10%; dal che si desume il rilievo sociale che il fenomeno assume, anche dal punto di vista economico;
- a fine dicembre 2013, le imprese a prevalente partecipazione femminile iscritte al Registro delle imprese delle Camere di Commercio sono oltre un milione e quattrocentomila e rappresentano il 23,6% delle imprese iscritte. Le nuove iscrizioni al Registro di tali imprese è superiore rispetto al totale delle iscrizioni delle altre imprese ed è inoltre in crescita il numero delle società di capitali;
- in data 14 marzo 2013 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, successivamente approvata con decreto del 15 aprile 2013 (registrato alla Corte dei conti, Reg.n.6, Fog.n.250 in data 16 luglio 2013), con cui è stata costituita una Sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie

imprese, denominata <<Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità”>> dedicata all’imprenditoria femminile che permette alle piccole e medie imprese al femminile di accedere con maggiore facilità a forme di credito grazie alla garanzia dello Stato;

CONSIDERATO CHE

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità e il Ministero dello sviluppo economico,
- l’Associazione bancaria italiana (ABI),
- AGCI, Confcooperative, Legacoop (riunite in Alleanza delle Cooperative Italiane),
- Confapi,
- Confindustria,
- Casartigiani, CNA, Confartigianato Imprese, Confcommercio – Imprese per l’Italia e Confesercenti (riunite in R.E TE. Imprese Italia),

intendono instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato a sviluppare le possibilità di accesso al credito da parte delle imprese a prevalente partecipazione femminile e delle lavoratrici autonome;

LE PARTI

convengono con il presente Protocollo di Intesa di definire un piano di interventi a sostegno dell’accesso al credito delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome con riguardo alle diverse fasi del ciclo di attività.

Sezione I ***(Destinatari del piano degli interventi)***

Articolo 1 **(Destinatari del piano degli interventi)**

- 1.1** Sono destinatari del piano degli interventi previsti nel presente Protocollo d’Intesa:
- le Piccole e Medie Imprese (PMI), così come definite dalla normativa comunitaria, a prevalente partecipazione femminile. Sulla base

dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 e dell'articolo 1.2 della successiva circolare n. 1151489 del 22 novembre 2002, per impresa a prevalente partecipazione femminile si intende:

- l'impresa individuale in cui il titolare è una donna;
 - la società di persone nella quale la maggioranza numerica di donne non sia inferiore al 60% dei soci;
 - la società di capitali dove le quote di partecipazione al capitale siano per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione costituiti per almeno i 2/3 da donne;
 - le cooperative nelle quali la maggioranza numerica di donne non sia inferiore al 60% dei soci.
- le lavoratrici autonome, comprese le libere professioniste.

1.2 Le PMI e le lavoratrici autonome possono operare in qualsiasi settore.

Sezione II

(Impegni delle banche e degli intermediari finanziari aderenti al Protocollo)

Articolo 2 (Plafond dedicato)

- 2.1** Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aderenti (d'ora in poi "Intermediari finanziari") costituiscono uno specifico plafond finanziario dedicato alla realizzazione delle iniziative previste nel presente Protocollo d'Intesa.
- 2.2** Ciascun Intermediario finanziario pubblica sul proprio sito internet, o mediante altri canali, l'ammontare del plafond. Provvede, inoltre, a comunicarlo all'ABI che pubblica sul proprio sito internet un elenco degli Intermediari finanziari aderenti e dei relativi plafond.

Articolo 3 (Operazioni finanziarie)

- 3.1** Il plafond finanziario di cui all'articolo 2 del presente Protocollo d'Intesa può essere utilizzato per la concessione di finanziamenti in relazione alle seguenti tre linee di intervento:

- *“Investiamo nelle donne”* – finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi investimenti, materiali o immateriali, per lo sviluppo dell’attività di impresa ovvero della libera professione;
- *“Donne in start-up”* – finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese con le caratteristiche di cui all’articolo 1.1 ovvero l’avvio della libera professione;
- *“Donne in ripresa”* – finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle PMI e delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà.

3.2 I finanziamenti sono concessi dagli Intermediari finanziari a condizioni competitive rispetto alla normale offerta in relazione ad operazioni simili e con lo stesso grado di rischio.

3.3 I finanziamenti possono beneficiare della garanzia della Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità” del Fondo di garanzia per le PMI in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile o delle eventuali garanzie, pubblico o private, che gli Intermediari finanziari riterranno utile acquisire. In tal caso, il costo del finanziamento viene conseguentemente migliorato.

Articolo 4 **(Sospensione DONNA)**

4.1 Il rimborso del capitale dei finanziamenti di cui all’articolo 3 può essere sospeso, per un periodo fino a 12 mesi, nei seguenti casi:

- maternità dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma;
- grave malattia dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge, o convivente, o dei figli anche adottivi;
- malattia invalidante di un genitore o di un parente o affini entro il terzo grado conviventi dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma.

4.2 La richiesta di sospensione è corredata da un certificato di un medico abilitato all’esercizio della professione e, ove necessario, dallo stato di famiglia.

4.3 Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

4.4 Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso di interesse previsto nel contratto originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive.

- 4.5** La facilitazione di cui al presente articolo non si applica alle imprenditrici socie di società di persone e di capitali a meno che queste ultime svolgano funzioni di natura gestionale fondamentali per la normale attività di impresa in relazione alla dimensione aziendale e alla presenza di altri soci amministratori che possano eventualmente svolgere temporaneamente le medesime funzioni. Per le cooperative, la facilitazione di cui al presente articolo si applica alle socie amministratrici, a meno che non vi siano altri soci amministratori che possano svolgere temporaneamente le medesime funzioni.
- 4.6** La richiesta di sospensione può essere richiesta una sola volta nell'intero periodo dell'ammortamento del finanziamento bancario.

Articolo 5 **(Istruttoria delle domande)**

- 5.1** Ai fini della valutazione della concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 3, gli Intermediari finanziari valutano l'eventuale prenotazione della garanzia della Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità" del Fondo di garanzia per le PMI e assicurano priorità di trattamento della richiesta.
- 5.2** Le operazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono realizzate su base individuale dagli Intermediari finanziari che aderiscono all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella concessione dei finanziamenti.
- 5.2.** Nell'effettuare l'istruttoria, gli Intermediari finanziari si attengono ai principi di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.
- 5.3** I soggetti richiedenti gli interventi si impegnano a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale o organizzativo richieste dagli intermediari finanziari.
- 5.4** I soggetti richiedenti non devono avere, al momento della presentazione della domanda, posizioni debitorie classificate dagli Intermediari finanziari come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti da oltre novanta giorni, né procedure esecutive in corso (c.d. "imprese *in bonis*").

Articolo 6 **(Modalità di adesione)**

- 6.1** Gli Intermediari finanziari possono aderire al presente Protocollo d'Intesa inviando all'ABI l'apposito modulo allegato al presente Protocollo quale parte integrante dello stesso (**ALLEGATO A**), con l'indicazione del plafond finanziario dedicato.
- 6.2** Gli Intermediari finanziari si impegnano a svolgere attività di comunicazione dell'iniziativa nei confronti della propria clientela, anche utilizzando materiale informativo messo eventualmente a disposizione dai sottoscrittori del presente Protocollo d'Intesa. Gli stessi Intermediari finanziari provvedono, inoltre, a comunicare al tavolo di monitoraggio di cui al successivo punto 8.1 le informazioni necessarie funzionali al monitoraggio dell'iniziativa secondo format concordati tra le parti.
- 6.3** Gli Intermediari finanziari aderenti al Protocollo si impegnano a renderlo operativo entro 60 giorni dalla data di invio all'ABI del modulo di adesione.

Articolo 7 **(Servizi di consulenza degli Intermediari finanziari)**

- 7.1** L'Intermediario finanziario aderente istituisce un numero telefonico al fine di fornire adeguata informativa alle imprese femminili e alle lavoratrici autonome sui contenuti del presente Protocollo e sugli strumenti finanziari a disposizione della clientela femminile.
- 7.2** L'Intermediario finanziario aderente può, ove del caso, realizzare sul proprio sito internet una specifica sezione dedicata alle imprese femminili e alle lavoratrici autonome.

Sezione III **(Impegni dei sottoscrittori del Protocollo)**

Articolo 8 **(Impegni dei sottoscrittori del Protocollo)**

- 8.1** I sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano:

- a costituire un tavolo di monitoraggio sull'implementazione del presente Protocollo con l'obiettivo di verificare i risultati conseguiti e valutare eventuali esigenze di modifica o integrazione del Protocollo ai fini del miglioramento delle relazioni tra imprese bancarie, imprese femminili e lavoratrici autonome;
- a diffondere la conoscenza del presente Protocollo al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome;
- a promuovere presso le imprese femminili già avviate e quelle in fase di costituzione, le opportunità offerte dalla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità" del Fondo di garanzia per le PMI;
- a promuovere attività di orientamento ovvero di formazione relative alla cultura della creazione d'impresa a favore delle donne che sono alla ricerca attiva di forme di lavoro autonomo e autoimpiego;
- a sviluppare azioni comuni per favorire l'individuazione delle risorse e degli strumenti esistenti o in fase di programmazione destinati allo sviluppo dell'imprenditorialità femminile;
- a diffondere informazioni sulle agevolazioni contributive e fiscali previste dalle vigenti leggi comunitarie, nazionali e regionali anche mediante iniziative congiunte di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle imprese femminili.

8.2 L'ABI si impegna a svolgere attività di comunicazione e di diffusa informazione sui contenuti del presente Protocollo presso i propri Associati, al fine di promuovere l'adesione da parte degli stessi al Protocollo secondo le modalità previste dall'articolo 6. L'ABI si impegna, inoltre, a fornire alle Parti adeguata informativa sugli Intermediari finanziari che hanno aderito all'iniziativa.

8.3 Al fine di consentire che le operazioni di cui al presente Protocollo possano usufruire, previa valutazione dell'Intermediario finanziario aderente, delle sospensioni del pagamento delle rate di finanziamento come previsto all'articolo 4, nel caso in cui detti finanziamenti siano garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI, ivi compresa la Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità" per l'imprenditoria femminile, le Parti si impegnano a proporre al Comitato di gestione del Fondo stesso soluzioni operative che possano assicurare la copertura del Fondo anche per il periodo di ammortamento aggiuntivo.

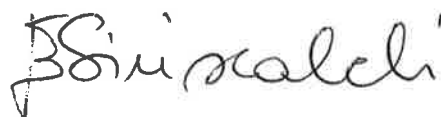
- 8.4** La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità si impegna a fornire al tavolo di monitoraggio di cui al punto 8.1 le informazioni disponibili sull'andamento della Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità", relative al numero di prenotazioni richieste, alle caratteristiche delle imprese richiedenti, agli importi e quanto altro ritenga utile ai fini del presente Protocollo, anche per consentire al sistema finanziario di programmare le iniziative in favore delle imprese femminili sulla base di dati quantitativi e qualitativi certi e affidabili.
- 8.5** Le Parti rappresentative delle imprese si impegnano a promuovere adeguata attività di assistenza sul territorio alle imprese femminili e lavoratrici autonome sulla gestione finanziaria dell'attività di impresa o professionale e l'eventuale definizione di *business plan*.
- 8.6** Le Parti rappresentative delle imprese si impegnano, inoltre, a promuovere il presente Protocollo d'Intesa presso le rispettive Federazioni rappresentative dei Confidi, con l'obiettivo di prevedere eventuali coperture *ad hoc* in favore delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome, nonché di favorire la possibilità che anche i Confidi si rendano disponibili ad allungare la copertura sui finanziamenti per i quali si chiede la sospensione ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 9 **(Validità del Protocollo)**

- 9.1** Le domande di finanziamento previste dal presente Protocollo possono essere presentate entro il termine del 31 dicembre 2015 fissato quale termine di validità del medesimo Protocollo. Dopo tale data, i sottoscrittori del presente Protocollo valuteranno l'opportunità di una proroga dello stesso, apportando le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie alla luce dei risultati conseguiti e dell'esperienza maturata.
- 9.2** Il Protocollo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte. Resta fermo che i singoli Intermediari finanziari aderenti potranno offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste nel presente Protocollo.

Roma, 4 giugno 2014

P.C.M.-Dipartimento per le pari opportunità



Ministero dello sviluppo economico



Associazione Bancaria Italiana



AGCI



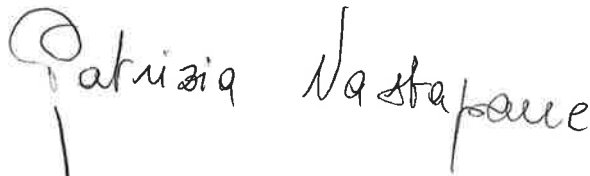
Confcooperative

Legacoop



riunite in Alleanza delle Cooperative Italiane

Confapi



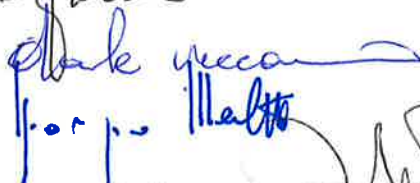
Confindustria



Casartigiani



Cna



Confartigianato Imprese

Confcommercio – Imprese per l'Italia

Confesercenti



riunite in R.E TE. Imprese Italia

**Modulo di Adesione
al Protocollo d'Intesa per lo sviluppo e la crescita dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego
femminili**

[su carta intestata dell'Intermediario finanziario]

All'Associazione Bancaria Italiana
Servizio di Segreteria Generale
Piazza del Gesù, 49
00186 ROMA

Il sottoscritto Intermediario finanziario

codice ABI _____ nel condividere i contenuti del Protocollo d'Intesa per lo sviluppo e la
crescita dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego femminili

dichiara di aderire al citato Protocollo d'Intesa

e di costituire un plafond a tale scopo dedicato per un importo pari a euro _____,
operativo a partire dal _____.

Distinti saluti

(luogo e data)

.....
(Timbro e firme autorizzate)

Si indicano di seguito due nominativi di riferimento per l'Intermediario finanziario:

Nome e Cognome: _____ Tel: _____

Email: _____

Nome e Cognome: _____ Tel: _____

Email: _____